



Tribunale Ordinario di Vicenza

SI COMUNICA A:

Registro Imprese presso la CCIAA di VICENZA

(Fax 0444 991834)

Sezione VG - c/o Tribunale Ordinario di Vicenza

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Volontaria

Numero di ruolo generale: 3803/2018

Giudice: LIMITONE GIUSEPPE

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Ricorrente principale CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
Avv.


Resistente Principale 100 SPORT DI ALEKSANDAR SAMAC & C. SAS + ALTRI
Avv.

Oggetto: Trasmissione di Decreto di Cancellazione di pec per l'iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di Vicenza.

Testo comunicazione

- vedasi allegato -

VICENZA 16 NOV 2018



Il Procuratore Civile
Dott. Giacomo Abbate

Il Procuratore Civile
Dott. Giacomo Abbate

Proc.n. 3803/2018.

N° 11.813/18 Cron.

Tribunale di Vicenza

Il Giudice del Registro delle Imprese,
vista la richiesta presentata il 3.10.2018 dal
Conservatore del Registro delle Imprese, relativa
alla necessità di provvedere alla cancellazione
delle PEC revocate dal fornitore di cui all'elenco
allegato sub n. 4;

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

rilevato e ritenuto che:

- devono essere cancellate le PEC che sono state revocate dai fornitori;
- le ditte interessate, benché invitate alla regolarizzazione della loro PEC, non vi hanno provveduto nel termine assegnato (30 gg.);
- è stata data opportuna notizia dell'avvio del procedimento di cancellazione;
- alla predetta iscrizione obbligatoria deve, pertanto, provvedersi d'ufficio, ex art. 2190 c.c.;

P. Q. M.

Visti gli artt. 2188, 2190, 2195, 2196 c.c.;

ordina l'iscrizione nel Registro Imprese della cancellazione delle PEC revocate dal fornitore delle Ditte di cui all'elenco allegato sub n. 4,

con effetto a decorrere dal giorno in cui il provvedimento sarà divenuto definitivo;

ordina ex art. 8, co. 3, l. n. 241/1990 che la notifica del provvedimento di cancellazione avvenga mediante pubblicazione all'Albo camerale online della Camera di Commercio di Vicenza per 7 giorni consecutivi, dalla cui scadenza decorreranno i 15 gg per l'eventuale presentazione del ricorso ex art. 2192 c.c.;


dispone che l'ordine di iscrizione non abbia corso nei confronti degli indirizzi PEC risultanti nel frattempo (fino alla cancellazione effettiva) ripristinati o riattivati da parte delle stesse imprese indicate nell'allegato n. 4.

Si comunichi, ai sensi dell'art. 16 co. 4, dpr 7 dicembre 1995 n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della l. 29 dicembre 1993 n. 580), al Conservatore dell'Ufficio del Registro Imprese, che comunicherà agli interessati.

Vicenza, 30.10.2018.

Il Giudice del Registro.

Il Presidente del Tribunale
dott. GIULIO A. ...



Il Funzionario del Tribunale
dott. ...

N.B.: L'interessato può ricorrere al Tribunale
contro il presente decreto, entro quindici giorni
dalla sua comunicazione, ai sensi dell'art. 2192
c.c.